

vuta nella misura mensile di L. 86.252 per il personale statale in attività di servizio e di L. 69.002 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1976, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 37.852 per il personale in attività e di L. 30.282 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1976
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 346

(5894)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione di cui debbono essere dotati i locali indicati all'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, ai fini dell'esenzione dalla osservanza del divieto di fumare, debbono avere i requisiti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a metri cubi 20 per persona e per ora.

Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel locale ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di metri 2,00, non deve superare metri al secondo 0,15. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità maggiori fino a 0,70 metri al secondo purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone.

La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:

a) nei periodi nei quali non è necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 60 per cento;

b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 50 per cento.

Art. 3.

Gli impianti di ventilazione debbono assicurare l'immissione di sola aria esterna con lo stesso limite di velocità fissato per gli impianti di condizionamento ed una portata non inferiore a metri cubi 32 per persona e per ora.

All'interno dei locali la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20°C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30 per cento.

Non è permesso riscaldare l'aria immessa senza la necessaria umidificazione, né è permesso raffreddarla senza la necessaria deumidificazione.

Art. 4.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione debbono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti fissati nel presente decreto.

Tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del locale fissati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nella prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore, a richiesta del gestore, i punti del locale nei quali debbono essere installati i dispositivi di cui al primo comma possono essere fissati dall'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esenzione di cui all'art. 1.

Resta fermo in tal caso l'obbligo del gestore alla loro risistemazione qualora i punti così fissati vengano giudicati non idonei dalla commissione di vigilanza tecnica nel corso del periodico sopralluogo di controllo.

Art. 5.

Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli luminosi recanti la scritta «VIETATO FUMARE» la cui accensione avvenga automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto. Tali cartelli devono essere in numero non inferiore a tre e vanno disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso.

Art. 6.

Nell'ingresso dei locali di cui all'art. 1 debbono essere esposti in modo ben visibile cartelli recanti l'indicazione dell'esistenza dell'impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione installato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5978)